

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VELTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Coordinamento dei sistemi informativi geografici
di interesse generale

ONOREVOLI SENATORI. - Le conoscenze di base e tematiche sul territorio organizzate nei sistemi informativi territoriali costituiscono un presupposto di straordinaria importanza sia per la pianificazione degli interventi sul territorio che per gli interventi in condizioni di emergenza.

Queste stesse conoscenze, quando esistono, hanno un valore rilevante sono di buona qualità ed accessibili alla pluralità di utenti pubblici e privati interessati; rappresentano, invece, un onere relevantissimo quando alla loro carenza si deve far fronte con costi elevati che comunque solo in parte rimediano alla mancata costruzione, nell'arco di molti anni, delle conoscenze di base.

La stessa realizzazione di efficaci sistemi informativi riferiti ai fattori ambientali ed antropici, nell'ottica di garantire la disponibilità di un insieme di conoscenze informatizzate aperto e flessibile e di agevole utilizzo, è condizionata fortemente dalla carenza delle informazioni territoriali di base, a partire da quelle topografiche, geologiche e pedologiche.

Da oltre trenta anni a livello nazionale sono stati trascurati il valore di questi investimenti di base e le esigenze connesse di coordinamento tra i livelli istituzionali coinvolti.

Una parte delle regioni, alcune province e comunità montane, una parte dei comuni maggiori hanno investito nella realizzazione dei sistemi informativi geografici, operando in taluni casi un efficace autocoordinamento, in altri producendo anche investimenti ripetitivi. D'altro canto, molte iniziative assunte da singole amministrazioni centrali sono state negli anni avviate senza alcun raccordo con regioni ed enti locali e, spesso, neppure con gli organi cartografici dello Stato che non sono posti nelle condizioni per operare in un'ottica di coordinamento

con gli altri soggetti pubblici operanti in materia di sistemi informativi geografici.

Oggi siamo di fronte ad una fase di transizione di notevole rilevanza, collegata all'evoluzione tecnologica che, se per alcune basi cartografiche consente di ridurre costi di impianto e aggiornamento, richiede comunque la gestione delle conoscenze su elaboratore, non solo come immagini cartografiche, ma anche come sistemi di informazioni geometriche ed alfanumeriche che deve essere possibile ed agevole elaborare.

Nello scenario europeo da questo punto di vista l'Italia si trova in una posizione di difficoltà che equivale ad un insieme «puntuale» di *database* geografici e di competenze, anche di livello europeo, concentrati in alcuni nuclei a scala nazionale, in alcune regioni, in alcuni enti locali e centri di ricerca; nell'insieme tuttavia mancano non solo la copertura del Paese con *database* essenziali come quelli topografici o geologici, ma persino la maggior parte delle professionalità necessarie ad utilizzare le informazioni territoriali.

Questa situazione si verifica nonostante il fatto che le esperienze più avanzate abbiano ad esempio già dimostrato che l'investimento per realizzare a scala locale *database* in scala 1:1000/2000, sui quali il comune integra la gestione dei dati catastali, può essere compensato in pochi anni già solo con il recupero delle evasioni dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), mentre gli stessi *database* consentono economie relevantissime nella gestione delle reti tecnologiche.

Allo stesso modo è stato possibile verificare in caso di calamità la differenza esistente tra regioni che dispongono di una accurata cartografia geologica ed altre nelle quali con costi rilevanti si deve supplire in via speditiva alla carenza di informazioni di supporto alla gestione degli interventi.

Occorre dunque assicurare il coordinamento dell'impianto o dell'adeguamento dei sistemi informativi geografici prioritari, garantendone la realizzazione secondo specifiche comuni ed evitando investimenti ripetitivi e, al tempo stesso, occorre rendere noti e accessibili conoscenze e studi significativi già realizzati.

Questo intervento salvaguarda condizioni minime di qualità dei prodotti e di stabilità del mercato e consente al comparto dell'industria aerofotogrammetrica e topografica di prepararsi a competere alla pari con le altre imprese europee.

Un intervento in questa direzione comporta la creazione, in particolare nel Mezzogiorno, di un numero qualificato di posti di lavoro nel settore pubblico e privato; nell'insieme un livello sicuramente inferiore a quello dei principali Paesi europei, ma almeno sufficiente a mantenere l'aggiornamento dei *database* geografici prioritari sull'intero territorio nazionale.

Il disegno di legge non si propone quindi grandi misure di riforma, bensì l'indicazione di criteri, indirizzi e misure necessarie a rendere efficace l'azione dei soggetti pubblici coinvolti ed il loro coordinamento.

Il comma 3 dell'articolo 1 definisce i *database* geografici prioritari; i commi 4 e 5 individuano per i *database* topografici, quelli di prioritario interesse nazionale, regionale e degli enti locali, individuando gli enti di riferimento cui compete la costituzione e aggiornamento di tali banche dati.

I commi 7 e 8 forniscono le indicazioni per la definizione delle specifiche comuni ed il «modello normativo» cui devono uniformarsi i diversi soggetti pubblici.

Sono qui ripresi i riferimenti contenuti nel documento approvato dai componenti del gruppo sui sistemi informativi geografici (GIS), costituito presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) e comprendente sia gli organi cartografici di Stato, che le regioni, gli enti locali e le aziende di gestione di pubblici servizi.

L'articolo 2 prevede la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non di una nuova «struttura», ma di un «Comi-

tato di coordinamento per la realizzazione dei sistemi informativi geografici» collegato alla responsabilità in materia di un Sottosegretario: ciò è necessario per armonizzare le proposte di programmi nazionali, regionali e degli enti locali in materia e per formulare proposte sui progetti in atto affinché siano resi compatibili con le linee generali adottate.

Si tratta di compiti destinati a sfociare nell'intesa tra i diversi livelli istituzionali, compiti che non potrebbero rientrare tra le competenze attribuite all'AIPA, ma che, al contrario, integrano le competenze di quest'ultima.

Al comitato sono attribuiti anche specifici compiti di realizzazione del repertorio nazionale della cartografia, di organizzazione delle azioni di supporto (ad esempio nella realizzazione degli appalti, nella formazione dei quadri, nell'avvio della gestione dei sistemi) alla realizzazione e gestione dei *database* geografici, prevedendo che a tal fine il comitato si avvalga di ditte o agenzie esterne mantenendo il massimo di flessibilità degli interventi.

Tra i compiti più rilevanti vi è l'impegno ad agevolare la definizione di accordi di programma tra diverse amministrazioni per la realizzazione dei *database* geografici e l'elaborazione delle disposizioni applicative indispensabili per l'efficacia delle misure di coordinamento previste.

L'articolo 3 prevede che regioni, province e comuni di maggiori dimensioni rendano riconoscibile una struttura minima qualificata in grado di fornire il necessario supporto all'esercizio dei compiti istituzionali ed al raccordo con altri enti. Se infatti l'impianto dei *database* topografici o geologici è realizzato con apporti in gran parte esterni (ditte, università, eccetera) ed è altresì prevedibile che gran parte delle attività di gestione di questi *database* venga affidata ad agenzie esterne, resta tuttavia l'esigenza che gli enti dispongano del minimo di competenze per controllare l'efficacia della gestione affidata all'esterno.

Nello stesso articolo 3 è prevista la delega al Governo per la trasformazione dell'Istitu-

to geografico militare in Istituto geografico nazionale: una struttura civile, snella, impegnata nella gestione dei *database* geografici di propria competenza e non primariamente nella produzione cartografica, aperta a coprire aree diverse da quella della topografia a media scala (cartografia topografica a grande scala, geologica, pedologica), purchè in un contesto di graduale riordino degli altri organismi nazionali coinvolti.

Anche in questo caso si prevede una struttura snella, la rappresentanza di Stato, regioni ed enti locali con compiti di indirizzo, la nomina di un direttore da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 prevede inoltre la delega al Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti, per adeguare le norme e disposizioni applicative sulla riservatezza delle riprese aeree e dei documenti cartografici, per modificare le norme sulla cartografia ufficiale e per operare il riconoscimento della titolarità delle strutture che ne possiedono i requisiti a far parte del sistema geografico nazionale.

L'articolo 4 indica le condizioni per l'affidamento di *database* geografici prioritari ad agenzie e soggetti esterni, in particolare con il rispetto di costi «comparabili» definiti su base nazionale ed europea.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede il concorso statale al 50 per cento della spesa ammessa per i *database* geografici prioritari; i commi 3 e 4 indicano le modalità di gestione degli accordi di programma, degli interventi surrogatori e dei finanziamenti.

Il comma 6 dell'articolo 4 pone l'obiettivo prioritario di realizzare entro sei anni la copertura nazionale con i *database* geografici

di interesse generale (topografici) in scala 1:5/10.000 e 1:25/50.000 e la realizzazione dei *database* 1:1000/2000 per le aree maggiormente urbanizzate (dal 5 al 7 per cento del territorio nazionale), prevedendo una disponibilità di risorse finanziarie limitata a circa 80 miliardi l'anno.

Il comma 7 dell'articolo 4 prevede, in ragione dei consistenti risparmi consentiti dalla disponibilità dei sistemi informativi geografici, che in via transitoria sia destinato ai sistemi informativi geografici il 2 per cento degli oneri previsti per il finanziamento di interventi sul territorio (strade, opere pubbliche, interventi di difesa del suolo e di forestazione, eccetera).

Ciò consente, senza aggravio della spesa pubblica, di anticipare ove possibile la costituzione dei *database* topografici, geologici e pedologici, limitando le analisi ulteriori a quelle mirate ai singoli specifici interventi.

In questo contesto di «costi controllati», ma anche di risorse garantite, le risorse minime (1 miliardo l'anno nel triennio 1996-1999) per la reperitorazione dei materiali cartografici esistenti costituiscono l'investimento essenziale sui materiali più significativi, che solo con un lavoro di anni svolto a scala locale, regionale e nazionale, potrà gradualmente estendersi al complesso della produzione pubblica e privata.

Un disegno di legge che vuole essere di indirizzo e coordinamento, funzionale all'immediata applicazione delle misure previste e che consentirà di conseguire in tempi brevi i primi risultati significativi e di prevedere l'eventuale ulteriore modifica dell'impianto normativo sulla base delle esperienze realizzate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della disponibilità delle informazioni geografiche essenziali a scala nazionale, regionale e locale con la presente legge sono individuati i riferimenti necessari:

a) per l'impianto e l'integrazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale, realizzati sulla base di specifiche comuni e gestibili su elaboratore;

b) per la classificazione dei documenti cartografici, aerofotografici e dei *database* geografici esistenti con criteri atti a garantire una agevole individuazione dei materiali esistenti e l'accesso ai medesimi;

c) per il recupero - dai materiali esistenti di interesse prioritario e di adeguato livello qualitativo - dei dati su supporto magnetico che ne faciliti la gestione integrata con quelli delle altre basi di dati geografiche, nonché con i dati su fattori climatici, qualità delle acque e dell'aria, principali componenti di carico antropico indispensabili per le elaborazioni di interesse territoriale ed ambientale;

d) per il coordinamento delle attività svolte, nelle materie di cui alle lettere a), b) e c), dallo Stato, dalle regioni e province autonome, dagli enti locali e dagli altri soggetti interessati.

2. In rapporto agli obiettivi di cui al comma 1, dato atto che Stato, regioni, province autonome ed enti locali sono titolari di competenze concorrenti nella costituzione di sistemi informativi geografici di supporto agli interventi di pianificazione, di governo, di gestione e monitoraggio territoriale e ambientale, con la presente legge sono definite modalità di coordinamento e disposizioni collegate necessarie:

a) ad evitare investimenti ripetitivi dei diversi enti nella realizzazione dei *database* geografici di interesse generale;

b) a garantire la congruenza tra i *database* a scale diverse e la certificazione di questi rispetto a specifiche comuni di valore nazionale e coerenti con quanto in merito definito a scala comunitaria;

c) a garantire livelli adeguati di aggiornamento a cura degli enti di riferimento in materia;

d) a promuovere, attraverso accordi di programma e specifiche azioni di supporto, la collaborazione tra gli enti per conseguire l'impianto dei *database* geografici di interesse prioritario sull'intero territorio nazionale.

3. Nell'ambito dei sistemi informativi geografici sono individuati come prioritari:

a) i *database* geografici di interesse generale, con ciò intendendo i *database* che comprendono i dati topografici fondamentali e rispondono a specifici requisiti qualitativi sotto il profilo geometrico e dell'organizzazione dei dati, funzionali sia alla rappresentazione grafica che all'elaborazione in logica di sistema informativo;

b) i *database* geologici, comprendenti le informazioni geologiche di base e le principali cartografie derivate in scala 1:50.000 e maggiore;

c) i *database* pedologici, comprendenti le informazioni di base sui suoli e le cartografie derivate in scala 1:250.000 e 1:50.000;

d) i *database* delle coperture aerofotografiche o da satellite aggiornate del territorio;

e) i *database* della cartografia dell'uso del suolo, forestale e vegetazionale;

f) i *database* degli strumenti di pianificazione esistenti;

g) i *database* della cartografia storica di primaria importanza per la lettura delle trasformazioni del territorio e del paesaggio.

4. I *database* geografici di interesse generale, di cui al comma 3, lettera a), costituiscono il riferimento primario per la realiz-

zazione e gestione dei *database* geografici «specializzati»; in rapporto a ciò sono individuati come *database* di interesse prioritario:

a) i *database* in scala 1:1000/1:2000 di preminente interesse di comuni, catasto e aziende di gestione di pubblici servizi;

b) i *database* in scala 1:5.000/1:10.000 di preminente interesse comunale, provinciale e regionale, nonchè nazionale ai fini della derivazione del *database* in scala 1:25.000;

c) i *database* in scala 1:25.000/1:50.000 di preminente interesse provinciale, regionale e nazionale;

d) il *database* in scala 1:250.000 di preminente interesse regionale e nazionale.

5. Sono individuati quali enti di riferimento per la costituzione e l'aggiornamento dei *database* geografici di interesse generale:

a) i comuni, in raccordo con il catasto, le comunità montane, le aziende di gestione di pubblici servizi e le regioni per i *database* geografici a grande scala (1:1.000, 1:2.000); il coordinamento dei *database* a grande scala è organizzato, in raccordo con le rappresentanze degli enti citati, dal catasto su scala nazionale e dalle regioni e province autonome su base regionale;

b) le regioni e le province autonome in raccordo con le province, l'Istituto geografico militare (IGM), l'Istituto idrografico della marina (IIM) ed il Centro informazioni geotopografiche aeronautiche (CIGA), per i *database* geografici in scala 1:5.000 e 1:10.000 e per il coordinamento dei *database* geografici a grande scala ai fini della derivazione da questi, ove esistenti, del *database* in scala 1:5/10.000;

c) l'IGM e, per la parte di competenza, l'IIM e il CIGA, in raccordo con le regioni, per la formazione del *database* geografico di interesse generale in scala 1:25.000, per il riscontro della congruità rispetto alle specifiche comuni dei dati dei *database standard* in scala 1:25.000, nonchè per la formazione del *database* geografico 1:250.000 congruente con il *database* 1:25.000.

6. Sono individuati quali enti di riferimento per la costituzione e l'aggiornamento dei *database* geografici di cui al comma 3:

a) il Servizio geologico nazionale (SGN), in raccordo con le regioni, per la carta geologica 1:50.000, le regioni e province autonome, in raccordo con le province ed il Servizio geologico nazionale per i *database* geologici a scala maggiore e la cartografia derivata;

b) le regioni e province autonome, in raccordo con le province e le amministrazioni centrali interessate, per i *database* di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), del comma 3 con contenuti informativi corrispondenti alle scale da 1:10.000 a 1:250.000 comprese.

7. Le specifiche comuni di riferimento per i *database* geografici di interesse generale devono essere elaborate attraverso specifiche attività di collaborazione tra i soggetti individuati al comma 5 in raccordo con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le proposte delle specifiche comuni, a seguito dell'esame in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni, e con le rappresentanze nazionali degli enti locali, sono oggetto di recepimento da parte dell'AIPA, ai sensi di quanto previsto con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e di atto di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri per quanto attiene regioni ed enti locali.

8. Al fine di evitare ogni ripetitiva attività di costituzione di *database* geografici è fatto obbligo ai soggetti che svolgono attività di indagine e studio inerenti supporti cartografici o *database* geografici di rispettare le seguenti disposizioni di valore generale:

a) i *database* geografici, e specificatamente quelli indicati come prioritari al comma 3, devono essere acquisiti una sola volta e resi disponibili a tutti secondo modalità predefinite;

b) qualsiasi ente od organismo che, interrogato il repertorio dei dati geografici

della Pubblica amministrazione, non trovi i dati di cui necessita, può produrli secondo le specifiche comuni previa concertazione, secondo criteri predefiniti, con l'ente di riferimento;

c) il produttore dei dati è responsabile della rispondenza degli stessi alle specifiche comuni; se si tratta di dati definiti «di base», ad acquisizione avvenuta, li verserà al gestore preposto il quale, previa verifica della rispondenza, riconoscerà secondo modalità predefinite per i dati versati il concorso finanziario o forme equivalenti.

9. Ogni soggetto pubblico, nella realizzazione ed aggiornamento dei *database* geografici, è tenuto ad operare nel rispetto delle competenze proprie dei singoli enti ed organismi e dei seguenti indirizzi di valore generale:

a) modalità di coordinamento ed azioni di supporto che garantiscano il rispetto dei requisiti qualitativi previsti in fase di impianto e nella successiva fase di gestione e aggiornamento dei dati;

b) concorso finanziario dei diversi enti agli oneri di impianto e di gestione rapportato al peso relativo dell'interesse nazionale, regionale e locale nella realizzazione dei *database* prioritari;

c) forme di cooperazione tra enti atte a garantire l'efficacia delle soluzioni adottate per realizzare l'impianto, la gestione e l'aggiornamento nel tempo dei *database* geografici.

Art. 2.

1. È costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Comitato di coordinamento per la realizzazione dei sistemi informativi geografici» (COGIS), composto da quindici membri con specifiche e comprovate competenze in materia di sistemi informativi geografici, così individuati:

a) un membro per ciascuno dei cinque organi cartografici dello Stato;

b) un membro in rappresentanza dell'AIPA;

c) due membri in rappresentanza, rispettivamente, dell'Università e del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) tre membri in rappresentanza delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza dei presidenti;

e) quattro membri designati, rispettivamente, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCHEM) e dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPES).

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e rimane in carica tre anni.

3. Il Comitato approva il proprio regolamento che deve prevedere:

a) la nomina tra i componenti del Comitato di un esecutivo di non oltre quattro membri compreso il presidente del quale facciano in ogni caso parte la rappresentanza delle componenti Stato, regioni ed enti locali;

b) la nomina tra i componenti di un presidente a rotazione con nomina rinnovabile in complesso per non oltre un biennio.

4. Il Comitato riunisce altresì periodicamente e su questioni specifiche un Consiglio degli enti di riferimento, degli utenti primari dei *database* geografici, delle imprese e delle forze sociali interessate, di cui sono chiamati a far parte i referenti competenti in materia designati dai Ministeri coinvolti, da agenzie dell'ambiente, da autorità di bacino di rilevanza nazionale, dall'Istat e altri soggetti interessati di rilevanza nazionale quali enti o società operanti in materia di autostrade, ferrovie, distribuzione dell'energia elettrica, aziende private e forze sociali maggiormente rappresentative del comparto aerofotogrammetrico e topografico ed organizzazioni operanti nel campo della standardizzazione dei dati geografici.

5. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'elaborazione degli indirizzi e del programma nazionale triennale in materia

di sistemi informativi geografici, di classificazione dei documenti esistenti e di agevolazione dell'accesso ai dati secondo quanto indicato all'articolo 1;

b) l'espressione di pareri in ordine all'armonizzazione del programma nazionale con i programmi elaborati su base regionale dalle regioni in raccordo con le rappresentanze degli enti locali e del catasto;

c) la promozione degli accordi di programma su scala nazionale tra i diversi soggetti interessati alla realizzazione dei sistemi informativi geografici;

d) la proposta di armonizzazione con indirizzi comuni di progetti in corso a scala nazionale sotto forma di parere obbligatorio non vincolante da formularsi entro venti giorni dal ricevimento dei progetti.

6. Il comitato cura altresì:

a) il raccordo con le attività svolte a cura dell'AIPA per quanto concerne la definizione delle specifiche comuni e dei formati di scambio dei *database* geografici;

b) la realizzazione e gestione del repertorio nazionale dei documenti e *database* geografici inerenti la cartografia di base e tematica e della connessa attività di divulgazione;

c) l'organizzazione, articolata su base nazionale e regionale ed in rapporto ad organi e strutture cartografiche, dell'accesso ai documenti e ai dati repertoriati;

d) l'organizzazione di progetti ed azioni di supporto tecnico per la formazione di quadri, di supporto alla gestione dei sistemi nella fase di impianto e avvio della gestione di *database* geografici sino ad un massimo di tre anni;

e) l'elaborazione dei capitolati tipo per gli appalti in materia di *database* geografici e dei criteri per la certificazione delle imprese in campo aereofogrammetrico e topocartografico, e l'organizzazione dell'albo dei collaudatori per le principali tipologie di *database* geografici;

f) l'elaborazione delle disposizioni necessarie per l'applicazione del modello normativo e dei criteri di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 e delle altre disposizioni della presente legge.

7. Gli indirizzi ed il programma di cui alla lettera *a)* del comma 5 sono approvati con atto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Sottosegretario all'uopo delegato; il Sottosegretario sottoscrive, per parte statale, gli accordi di programma con regioni ed enti locali che impegnano quote di risorse nazionali o comunitarie acquisite sulla base di progetti nazionali di interesse per la realizzazione di sistemi informativi geografici.

8. I pareri e la promozione degli accordi di programma di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 5, sono formulati dal Comitato anche in sede di riscontro dell'applicazione a scala regionale dei criteri comuni oggetto di concertazione su base nazionale, ovvero nei casi nei quali non sia operante il comitato da costituirsi su base regionale secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*.

9. Per il supporto al proprio funzionamento e la realizzazione delle attività di cui al comma 6, il Comitato provvederà attraverso la stipula di una convenzione, di durata non superiore a tre anni, con società od organismi a gestione privatistica costituiti prevalentemente tra enti pubblici.

Art. 3.

1. In relazione agli adempimenti previsti con la presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma provvede:

a) ad individuare, ferma restando la propria autonomia organizzativa, una struttura con personale in possesso della qualificazione necessaria in campo topografico, geologico, pedologico e di sistema informativo, per supportare l'esercizio dei compiti istituzionali e di coordinamento in materia di sistemi informativi geografici;

b) ad organizzare, anche attraverso affidamenti a società private ed agenzie regionali e collaborazioni con istituzioni scientifiche, le attività di realizzazione dei *database* geografici prioritari di cui all'articolo 1 per quanto di competenza della regione o provincia autonoma;

c) ad organizzare su base regionale le attività di coordinamento dell'attuazione dei *database* geografici, con la costituzione del comitato cui partecipino le rappresentanze di ANCI, UPI, UNCEM, CISPEL, del catasto e degli altri organi cartografici nazionali di volta in volta interessati;

d) ad applicare alle attività di gestione dei *database* geografici criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 4, comma 1.

2. In rapporto all'esercizio dei compiti attribuiti ed all'applicazione della presente legge, le province provvedono:

a) ad individuare, ferma restando la propria autonomia organizzativa, un dirigente responsabile ed un nucleo di operatori con competenze in campo topografico, di sistema informativo e geologico, per supportare l'esercizio dei compiti istituzionali e di raccordo con i comuni e la regione;

b) ad organizzare le attività di gestione dei *database* geografici secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 4, comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione della presente legge ai *database* geografici di interesse comunale:

a) i comuni capoluogo di provincia e le comunità montane, che esercitano compiti su delega dei comuni, sono tenuti ad attivare un nucleo riconoscibile di referenti qualificati in materia di sistemi informativi geografici, almeno in campo topografico e di sistema informativo;

b) la gestione e l'aggiornamento dei *database* geografici di interesse generale in scala 1:1.000/1:2.000 devono:

1) essere realizzati con modalità che assicurino il rispetto degli *standard* qualitativi richiesti e di costi comparabili su base nazionale ed europea secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 1;

2) prevedere di norma non più di cinque poli di gestione per provincia indipendentemente dal fatto che la gestione dei *database* geografici di interesse generale sia effettuata dal comune medesimo, da un consorzio di comuni, da un'azienda di gestione di pubblici servizi, da una comunità

montana, da una provincia, in raccordo con il catasto o, sulla base di specifici accordi in merito, dal catasto od altri soggetti pubblici o privati per conto dei comuni.

4. Il Governo, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, ove costituito, ovvero i rappresentanti degli enti ed organismi chiamati a far parte del Comitato, e tenuto conto dell'intesa in merito in sede di Conferenza Stato-regioni, è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme per la costituzione dell'Istituto geografico nazionale (IGN), con sede in Firenze, nei limiti delle seguenti disposizioni e criteri:

a) l'Istituto geografico militare (IGM) è trasformato in ente di diritto pubblico ed assume la denominazione di Istituto geografico nazionale, con il ruolo di assolvere ai compiti di supporto e di coordinamento di livello nazionale nella realizzazione dei *database* prioritari di cui al comma 3 dell'articolo 1; a tale fine l'IGN organizza le proprie attività per sezioni e per progetti assicurando la distinta individuazione di attività, tempi, costi e prodotti realizzati;

b) all'interno dell'IGN è prevista una specifica sezione militare, con autonoma dotazione finanziaria, gestita dal personale militare; detta sezione è rappresentata in seno al Consiglio di cui alla lettera i), al pari dei referenti di IIM e CIGA;

c) al personale dell'IGN sono applicate le retribuzioni del comparto della ricerca;

d) è prevista la possibilità di distacco presso l'IGN di personale tecnico militare con l'attribuzione allo stesso, per il periodo del distacco, delle qualifiche analoghe a quelle del personale civile e delle retribuzioni corrispondenti;

e) è previsto il comando o trasferimento di personale *ex* IGM presso l'IGN o altre amministrazioni ed il comando o trasferimento all'IGN di personale tecnico di altre amministrazioni;

f) i limiti di organico dell'IGN sono fissati tenendo conto dell'esigenza di garantire il funzionamento di una struttura snella con prevalenti compiti:

1) di promozione e riscontro della congruità dei *database* di interesse nazionale;

2) di gestione e aggiornamento dei dati geodetici nazionali;

3) di gestione e aggiornamento dei *database* geografici di interesse generale già di competenza dell'IGM;

4) di produzione diretta di cartografia limitatamente a quanto necessario alla sperimentazione o alla verifica dell'applicazione delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche in materia geodetica e topocartografica;

5) di riscontro dell'applicazione degli accordi di programma in materia di sistemi informativi geografici con partecipazione statale;

g) l'IGN può avvalersi di ditte esterne o di strutture rispondenti ai criteri di cui all'articolo 4, comma 1;

h) l'eventuale attivazione, dopo la prima fase di riconversione prevista in diciotto mesi, di sezioni specifiche per il coordinamento nazionale dei *database* a grande scala o della cartografia geologica, deve prevedere la riorganizzazione delle attività in merito svolte dal catasto e la riorganizzazione del Servizio geologico nazionale;

i) l'IGN è dotato di autonomia amministrativa, di un Consiglio espresso dalle componenti del Comitato di cui all'articolo 2, con competenze di indirizzo, di approvazione del bilancio e di proposta del direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri per tre anni, rinnovabili non più di una volta, che assicura le decisioni di governo dell'Istituto.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentito il comitato di cui all'articolo 2 e la Conferenza Stato-regioni, è altresì delegato ad emanare norme aventi valore di legge inerenti:

a) la modifica delle prescrizioni in materia di esecuzione, diffusione, utilizzazione di rilevamenti aerofotogrammetrici, dettate dal regio-decreto 22 luglio 1939, n. 1732 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1968, al fine di adeguarle, ferme restando le esigenze della

difesa nazionale, alle esigenze più ampie di utilizzo e diffusione dei dati;

b) la modifica delle prescrizioni in materia di cartografia ufficiale, dettate dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68, al fine di assicurare per i *database* geografici la certificazione del rispetto delle specifiche comuni da parte dell'ente produttore ed i riscontri specifici previsti in materia;

c) il riconoscimento a tutte le strutture operanti in materia di sistemi informativi geografici di cui al presente articolo del possesso dei requisiti previsti per l'appartenenza al sistema geografico nazionale con le implicazioni relative in ordine:

1) alla loro titolarità a certificare od a verificare lo stato delle conoscenze che deve essere prodotto da ogni operatore pubblico od operante per soggetti pubblici preventivamente alla decisione di nuove analisi sul territorio;

2) alla espressione di parere, per il proprio ambito di competenza, in ordine all'utilizzo dei *database* geografici di valore generale;

3) all'accesso anche ai dati territoriali non ancora oggetto di pubblicazione prodotti da altri enti od organismi del sistema geografico nazionale.

Art. 4.

1. L'affidamento da parte dei soggetti pubblici di cui alla presente legge in tutto o in parte della gestione dei *database* geografici di interesse nazionale, regionale e locale a soggetti terzi deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il soggetto affidatario deve realizzare per i *database* geografici una gestione distinta, con la contabilizzazione separata di personale, oneri e prodotti realizzati;

b) il soggetto affidatario deve assicurare una gestione di tipo privatistico, la capacità di garantire la disponibilità di personale qualificato, il rapido ricambio del personale e la flessibilità rispetto alle esigenze di gestione ed aggiornamento;

c) il contratto di gestione deve essere rinnovato ogni tre anni ed il personale tec-

nico qualificato opera con contratto temporaneo di durata non superiore a tre anni;

d) i costi ammessi devono rientrare tra quelli «comparabili», valutati sulla base di apposite verifiche a livello nazionale ed europeo dal Comitato di cui all'articolo 2; per valori eccedenti del 20 per cento i costi comparabili gli oneri relativi restano interamente a carico dei soggetti pubblici «affidanti».

2. Il concorso statale all'impianto e aggiornamento dei *database* geografici di interesse regionale e locale è fissato, in assenza di diverse disposizioni previste con accordi di programma, nella misura del 50 per cento della spesa ammessa; detta quota può essere elevata sino all'80 per cento, incluso l'impiego di risorse comunitarie ottenute su base nazionale, in rapporto all'attivazione di misure di supporto tecnico, di formazione dei quadri, di supporto nella fase di avviamento della gestione.

3. Per l'attuazione degli accordi di programma per l'impianto dei *database* geografici dovranno di norma essere individuati il soggetto attuatore e, per esso, il responsabile del progetto o, all'interno dell'ente, il responsabile con compiti di funzionario delegato; su proposta del Comitato di cui all'articolo 2, convalidata dal Sottosegretario all'uopo delegato, con atto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere operata la nomina di commissari straordinari per l'accelerazione della definizione degli accordi di programma ovvero in luogo di enti attuatori previsti dagli accordi siglati che risultino inadempienti.

4. La gestione dei finanziamenti nazionali e comunitari ottenuti su base nazionale per la realizzazione dei *database* geografici è operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, su indicazione del Comitato di cui all'articolo 2, approvata dal Sottosegretario con delega in materia di coordinamento della realizzazione dei sistemi informativi geografici; la gestione di finanziamenti previsti da singoli Ministeri inerenti ai *database* geografici è operata da questi in raccordo

con il Comitato di cui all'articolo 2 ed il citato Sottosegretario.

5. Per le attività di costituzione del repertorio dei materiali cartografici e degli studi pubblici e privati in materia, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1, e per le spese di funzionamento e le altre attività del Comitato di cui all'articolo 2 è fissata una spesa annuale di 1 miliardo di lire nel triennio 1996-1999.

6. Al fine di garantire entro sei anni il completamento dell'impianto o adeguamento secondo specifiche comuni e l'aggiornamento dei *database* geografici di interesse generale in scala 1:5/10.000, 1:25/50.000 e 1:250.000 sull'intero territorio nazionale nonché l'impianto dei *database* geografici 1:1.000/2.000 con riferimento alle principali aree urbanizzate, il Governo è impegnato ad assicurare la disponibilità rispettivamente di 35 e 45 miliardi l'anno di risorse statali per sei anni dal 1997; con il programma di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a)*, saranno individuati obiettivi prioritari e quote di concorso statale riferiti agli altri *database* geografici.

7. Tenuto conto della consistente riduzione di oneri generali e specifici a carico della Pubblica amministrazione derivante dalla disponibilità dei *database* geografici di cui alla presente legge, alla realizzazione e gestione dei *database* geografici è comunque destinata, sino alla determinazione di diverse modalità, una quota non inferiore al 2 per cento degli oneri previsti per il finanziamento di interventi sul territorio nel bilancio statale, al netto dei trasferimenti a regioni e province autonome ed enti locali, e nei bilanci di regioni, province e comuni.

